Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione e del Dott. Alessandro Righetti, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della FNAC ITALIA SRL in liquidazione e concordato preventivo, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000.

Sono presenti:

per la FNAC ITALIA SRL in liquidazione e concordato preventivo, Matteo Rossini, Eric Joserzon ed Umberto Farina, assistiti dall'Avv. Andrea Mordà;

per la FILCAMS CGIL Nazionale, Daria Banchieri;

per la FISASCAT CISL Nazionale, Mario Piovesan;

per la UILTUCS Nazionale, Ivana Veronese;

per la FILCAMS CGIL Milano, Marco Beretta;

per la FILCAMS CGIL Roma e Lazio, Luca De Zolt;

per le RSA, Davide Del Campo, Francesco De Felice Andrea Di Eva.

PREMESSO CHE

- la FNAC ITALIA SRL in liquidazione e concordato preventivo, con sede legale in Milano, opera nel settore commercio, con un organico aziendale ad oggi pari a n. 139 lavoratori (di cui n. 6 con contratto di apprendistato), a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- con accordo governativo del 25 febbraio 2013, la Società e le OO.SS. hanno convenuto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale con parziale cessazione di di attività, per n. 530 lavoratori, per la durata di 6 mesi, con decorrenza dal 25.02.13 fino al 24.08.13;
- successivamente, con decreto 19 giugno 2013, il Tribunale di Milano ha ammesso la Società, ai sensi degli artt. 160 e ss., Legge Fallimentare, alla procedura di concordato preventivo n. 29/2013;
- pertanto, quest'ultima – nota prot. n. 0018669 del 05.09.2013 - ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero, al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIGS ai sensi dell'art. 3, co. 1, legge n. 223/1991;

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

- con nota prot. 0018670 del 05.09.2013, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;

- nel corso dell'incontro odierno, le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alla situazione occupazionale dell'Azienda. In particolare, durante l'esame congiunto sono emerse le seguenti problematiche che hanno formato oggetto di specifiche richieste da parte delle OO.SS. presenti: apertura in tempi brevi della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/91, con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, al fine di consentire ai lavoratori la ricollocazione presso altre aziende; pagamento del preavviso ai lavoratori licenziati; anticipo di parte della quota del TFR durante il periodo di fruizione della CIGS ai lavoratori che ne faranno richiesta. L'Azienda si riserva di sottoporre alla valutazione degli organi della procedura le suddette richieste sindacali;

- in data odierna le Parti hanno sottoscritto, altresì, separato verbale di accordo di CIG in deroga nei confronti dei 6 lavoratori con contratto di apprendistato, esclusi dalla presente procedura.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza tendente ad ottenere l'intervento della **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/91, nei confronti di un numero massimo di 133 lavoratori**, come da dettaglio seguente:
 a. Milano, n. 37 lavoratori;
 b. Torino (Grugliasco), n. 22 lavoratori;
 c. Firenze, n. 36 lavoratori;
 d. Roma, n. 38 lavoratori.
2. La CIGS avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 19 giugno 2013 (data di ammissione al concordato preventivo).
3. Il personale verrà sospeso a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione di ogni attività produttiva.
4. L'Azienda richiederà, inoltre, il pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento di Integrazione Salariale a far data dal 19 giugno 2013. L'Azienda presenterà all'Inps richiesta di rimborso tramite conguaglio delle somme anticipate a titolo di integrazione salariale dal 19.06.13 al 24.08.13, così come era stato concordato dal citato verbale ministeriale del 25 febbraio 2013.
5. Le Parti si incontreranno a livello nazionale, su richiesta, per il proseguimento del confronto sulle problematiche emerse al tavolo, di cui in premessa.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sènsi del D.P.R. n. 218/00.

Letto confermato e sottoscritto

SOCIETA'

OO.SS.

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI